

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 32

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BISCARDI** e **LONDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Nuova disciplina degli esami di maturità

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'istanza fondamentale che sollecita il presente disegno di legge risiede nella necessità di riformare con urgenza una disciplina degli esami di maturità che, per oltre un ventennio, è rimasta immutata, nonostante l'originaria intenzione di «provvisorietà» che i numerosi disegni di legge successivi non sono riusciti a superare.

È noto che le norme transitorie per la modifica degli esami di maturità, stabilite con decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, dovevano valere soltanto per due anni; ma, prorogate con legge 15 aprile 1971, n. 146, fino all'auspicata legge di riforma della scuola secondaria superiore, sono tuttora in vigore.

Il segno legislativo di «provvisorietà» è peraltro sottolineato e sostanziato dai risultati inadeguati ed inefficaci che l'attuale normativa ha prodotto, sostituendo al precedente indirizzo fortemente selettivo l'ormai consolidata prassi della maturità indiscriminata e generalizzata, e quindi dequalificata.

2. Una proposta di ristrutturazione degli esami di maturità, che voglia tener conto della realtà scolastica in atto ma che possa trovare conferma della sua sostanziale validità anche nella eventualità di una prossima riforma della scuola secondaria superiore, deve superare due rilievi non privi di qualche fondamento.

Si osserva innanzi tutto che la riforma degli esami di maturità non accoglie comunque la contestuale esigenza sia di accertamento della preparazione raggiunta a conclusione degli studi della scuola superiore che della verifica dell'orientamento e dell'accesso alle facoltà universitarie. Obiezione non infondata, ma che ha

avuto nel passato, e può continuare ad esplicitare, effetti paralizzanti, col risultato di avvicinare il «transitorio» al «definitivo». Ed è quindi opportuno considerare come dalla attenta valutazione del *curriculum* scolastico e della preparazione conseguita al termine di un lungo ciclo di studi sia pur sempre possibile estrarre elementi probanti di ricognizione e verifica delle attitudini degli studenti, in attesa che l'inserimento di persuasive metodologie di orientamento nella scuola secondaria superiore possa produrre più sicuri risultati; e che, quanto alle modalità di accesso alle facoltà universitarie, la questione potrà e dovrà trovare adeguata soluzione nella legge-quadro dell'autonomia universitaria e dei relativi indirizzi organizzativi.

La seconda osservazione, tutta interna alle finalità di valutazione complessiva degli studi secondari in sede di esami di maturità, merita - ai fini del nostro discorso - più attenta riflessione. «L'esame finale - si è iscritto - non deve essere considerato un segmento aggiuntivo e formale ad un corso di studi, ma come una conclusione coerente, non traumatica, di esso». L'esigenza di un raccordo concreto - non fittizio - tra la valutazione elaborata, lungo il *curriculum* scolastico e nel suo epilogo, dalla scuola, e quella che risulta dalla prova di esame è quanto propone il presente disegno di legge (articolo 5, comma 4), che attribuisce alla scuola di provenienza la compartecipazione, nella misura di un terzo, alla definizione del punteggio complessivo in sessantesimi.

Tutt'altro che fondata e convincente, sia sul piano didattico che su quello del rispetto del dettato costituzionale, è la diversa conclusione che dalla giusta e legittima considerazione su riportata si vuol dedurre quanto alla costituzione delle com-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missioni esaminatrici, ravvisando nei docenti di classe i soli, naturali giudici dei giovani, come quelli che ne hanno seguito l'iter formativo e misurato il reale profitto. Invero, una assoluta consequenzialità comporterebbe la vanificazione dell'esame di Stato, e la sostituzione di esso con una certificazione finale della scuola frequentata.

Non è qui il caso di riesumare la lunga *querelle* storica sull'esame di Stato nè di riaffermare il vincolo dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione (che, a nostro avviso, non è un residuo arcaico nè un guscio vuoto, e non può ritenersi superato dalle norme sugli esami di licenza media). Basti dire che la questione del «giudice naturale» degli alunni è una ritornante argomentazione speciosa, di cui agli inizi del Novecento ha fatto giustizia con la sua spregiudicata *verve* polemica Gaetano Salvemini. «È universale fra noi il pregiudizio che giudice naturale dell'alunno sia l'insegnante che lo ha istruito durante l'anno... questa teoria è altrettanto assurda quanto sarebbe assurda l'affermazione che il colaudatore naturale di un'opera in muratoria sia il muratore che l'ha fatta o colui che ne ha avuto l'appalto».

Come già si è in precedenza accennato, la questione che va affrontata e risolta in saggio ed armonico equilibrio è il concorso nella valutazione finale dell'alunno (non solo ai fini della classificazione del profitto ma anche - e si vorrebbe dire, soprattutto - per la verifica delle attitudini e dell'orientamento) sia dei docenti che ne hanno guidato e accompagnato l'iter scolastico che di quelli che ne hanno vagliato la capacità di personale assimilazione e riflessione. La soluzione che ne offre il presente disegno di legge è quel che possono dettare

l'esperienza e la conoscenza non limitate nè astratte dell'attuale realtà della scuola italiana.

Si dirà, probabilmente, che si tratta di soluzione empirica: un giudizio che, a fronte delle esercitazioni di astratto furore socio-pedagogico che hanno fin qui contraddistinto il dibattito sulla scuola, considereremmo come un elogio. Una soluzione - peraltro - che vuole indicare una direzione possibile, e quindi aperta ad integrazioni e modifiche.

3. Le innovazioni, che il presente disegno di legge intende introdurre rispetto alla normativa vigente, possono essere, sinteticamente, così indicate:

a) per i candidati esterni, la prova preliminare si svolge presso la scuola, cui sono assegnati, con le modalità degli esami di idoneità (articolo 4);

b) per i candidati interni ed esterni, allo scrutinio finale di ammissione si aggiunge una valutazione sintetica della continuità degli studi e della preparazione complessiva raggiunta, espressa dal collegio dei docenti con punteggio in ventesimi, che costituirà parte integrante del punteggio definitivo in sessantesimi (articolo 5);

c) l'esame consta di tre prove scritte e quattro orali (articolo 6);

d) la commissione giudicatrice è composta dal presidente e da due docenti esterni e da due interni (articolo 7);

e) la commissione dispone, per il voto finale, di quaranta punti, dei quali ventuno per le prove scritte e diciannove per il colloquio (articolo 8);

f) il voto finale è integrato da un giudizio sull'orientamento scolastico e professionale, dedotto dal *curriculum* scolastico e dalle prove di esame (*ibidem*).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esame di Stato)

1. Gli studi svolti negli istituti di istruzione secondaria superiore si concludono con un esame di Stato, in unica sessione, che ha come fine l'accertamento del livello culturale e professionale di ciascun candidato.

2. Il diploma finale ha valore di abilitazione all'esercizio della professione nei casi previsti dall'ordinamento vigente, e dà diritto di accesso all'università ed agli istituti di istruzione universitaria.

3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, in conformità alle norme vigenti.

Art. 2.

(Condizioni di ammissione)

1. Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 1 gli alunni delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Lo scrutinio finale di cui al comma 1 è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie del piano di studi dell'ultima classe. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie e si conclude con il giudizio positivo o negativo di ammissione.

3. La deliberazione relativa all'ammissione od alla non ammissione agli esami è disposta dal consiglio di classe a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve essere motivata.

4. Agli alunni non ammessi a sostenere gli esami di Stato viene comunicata, a loro

richiesta, la motivazione del giudizio negativo.

Art. 3.

(Candidati esterni)

1. Ogni cittadino che compia il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare e dimostri di aver conseguito la licenza di scuola media può chiedere di essere ammesso all'esame di Stato.

2. Possono parimenti chiedere di essere ammessi all'esame di Stato, come candidati esterni, coloro che, nello stesso anno scolastico, abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno 8/10 in ciascuna materia compresa nel relativo piano di studi.

3. Il beneficio dell'abbreviazione di un anno di cui al comma 2 è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purchè, se alunni di scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

4. I giovani forniti di titolo di studio valido per l'ammissione ad una classe di scuola secondaria superiore possono presentarsi all'esame di Stato dopo un intervallo, dal conseguimento del titolo, corrispondente alla durata normale complessiva degli studi successivi.

5. Coloro che, nell'anno solare in corso, compiano i ventitrè anni sono ammessi all'esame di Stato a prescindere dall'obbligo dell'intervallo di cui al comma 4 e dal conseguimento della licenza di scuola media.

6. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato soltanto presso scuole statali o pareggiate, del distretto scolastico in cui è compreso il comune di residenza o, nel caso di inesistenza del tipo di istituto di cui si richiede il diploma, di distretti limitrofi, e presentano la relativa domanda al provveditore agli studi.

Art. 4.

(Prova preliminare per i candidati esterni)

1. L'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni, di cui all'articolo 3, inclusi quelli che beneficiano dell'abbreviazione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta.

2. La prova preliminare, consistente in un colloquio, verte su tutte le materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni di corso per i quali il candidato non sia in possesso della promozione o della idoneità alla classe successiva.

3. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di altra maturità o abilitazione, si tiene conto delle competenze e conoscenze già oggetto di verifica nel precedente esame di Stato.

4. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, con deliberazione motivata, a maggioranza assoluta dei componenti la commissione. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna materia e si conclude con il giudizio positivo o negativo di ammissione.

5. La prova preliminare si svolge nel mese di giugno, nella scuola statale o pareggiata alla quale il candidato è stato assegnato dal provveditore agli studi. Presso ciascuna scuola i candidati esterni non possono essere, di regola, in numero superiore ad un terzo dei candidati interni.

6. Per la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice della prova preliminare si applicano le disposizioni previste per gli esami di idoneità.

7. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono dettate le norme per lo svolgimento della prova preliminare prevista nel presente articolo e sono fissati i criteri generali per la ripartizione dei candidati esterni tra le commissioni e tra le classi assegnate a ciascuna commissione.

Art. 5.

(Valutazione della carriera scolastica)

1. Per ogni candidato interno il consiglio di classe elabora, immediatamente dopo lo scrutinio finale di ammissione, un prospetto dei voti conseguiti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, compreso lo scrutinio di ammissione.

2. Per i candidati esterni il prospetto è elaborato dalla commissione esaminatrice della prova preliminare.

3. Per gli anni antecedenti all'ultimo si provvede sulla base della documentazione esistente nella scuola o, in mancanza, sulla base di quella prodotta dal candidato.

4. Il consiglio di classe, per i candidati interni, e la commissione esaminatrice della prova preliminare, per i candidati esterni, esprimono una valutazione sintetica della continuità degli studi e della preparazione conseguita in relazione al corso cui gli studi stessi si riferiscono, attribuendo a ciascun candidato un punteggio in ventesimi, che sarà conglobato con quello risultante dalle prove scritte e dal colloquio orale dell'esame di Stato.

Art. 6.

(Prove d'esame)

1. L'esame di Stato consta di tre prove scritte e di un colloquio.

2. La prima prova scritta consiste nell'analisi e commento critico, in lingua italiana, di un testo o di un saggio brevi. Essa tende ad accertare le capacità espressive, logico-linguistiche, critiche e culturali del candidato.

3. La seconda prova scritta, che può avere anche carattere grafico o scrittografico o tecnico-pratico, verte su una delle materie caratterizzanti ciascun corso di studi. L'indicazione di tale materia è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione entro il 10 aprile.

4. La terza prova scritta, che può avere carattere interdisciplinare, riguarda argomenti attinenti alle materie dell'ultimo anno, caratterizzanti ciascun corso, diverse da quelle che formano oggetto della seconda prova.

5. Gli argomenti relativi alle prove scritte sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione e comunicati alle commissioni giudicatrici.

6. Qualora la comunicazione degli argomenti delle prove non pervenga tempestivamente e in ogni altro caso in cui gli argomenti proposti non possano essere utilizzati, essi sono stabiliti dalla commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'articolo 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

7. Il colloquio si svolge su quattro materie indicate dal Ministro della pubblica istruzione entro il 10 maggio, con preferenza per quelle non oggetto di prove scritte. Nel colloquio vengono altresì discussi i risultati delle prove scritte e, a richiesta del candidato, l'eventuale approfondimento dei relativi argomenti.

8. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte ed il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua. Per le predette scuole il Ministero provvede alla traduzione, nelle rispettive lingue d'insegnamento, degli argomenti da esso predisposti. Nelle scuole delle località ladine gli esami sono svolti in lingua italiana o in lingua tedesca, secondo l'ordinamento vigente.

9. Nelle scuole della Valle d'Aosta il candidato deve sostenere, oltre alle prove scritte ed orali di cui al presente articolo, una prova scritta in lingua francese, mirante ad accertare le capacità espressive in tale lingua e consistente nella trattazione di un tema scelto dal candidato stesso fra quattro che gli vengono proposti, con riguardo anche all'ambiente naturale, culturale e socio-economico della stessa Valle. Le restanti prove d'esame sono svolte in lingua italiana o in lingua francese secondo l'ordinamento vigente ed in conformità dell'articolo 39 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

10. Nelle scuole della provincia di Bolzano il candidato deve sostenere, oltre alle prove scritte ed orali di cui al presente articolo, una prova scritta riferita all'insegnamento della seconda lingua, ovvero, per le scuole delle località ladine, una prova scritta in quella delle due lingue, italiana o tedesca, che sia diversa dalla lingua in cui il candidato abbia svolto le altre prove scritte. La prova scritta, di cui al presente comma, mira ad accertare le capacità linguistico-espressive del candidato nella lingua oggetto della prova e consiste nella trattazione di un tema scelto tra quattro che gli vengono proposti.

11. La valutazione degli elaborati ed il colloquio si svolgono collegialmente.

Art. 7.

(Commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice dell'esame di Stato è composta dal presidente e da due docenti esterni, e da due docenti interni.

2. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, a stabilire le discipline o le aree disciplinari da affidare ai membri esterni e quelle da affidare ai membri interni.

3. Il presidente ed i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

4. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari e straordinari, che siano titolari di discipline che rientrano nell'ambito di quelle presenti nel piano di studi del tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato;

b) presidi di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di Stato;

c) professori universitari associati, che siano titolari di discipline che rientrano nell'ambito di quelle presenti nel piano di studi del tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato;

d) docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore con alme-

no sette anni di effettivo servizio nel ruolo, titolari di un insegnamento compreso tra le discipline su cui verte l'esame, purchè non siano impegnati in qualità di membri interni.

5. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 4, il presidente è scelto tra gli ispettori tecnici a riposo o presidi di istruzione secondaria superiore a riposo, purchè non abbiano superato il settantesimo anno di età, nonchè tra i presidi di scuola media in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento nel tipo di scuola cui si riferisce l'esame di Stato e che vi abbiano insegnato per almeno tre anni.

6. I membri esterni devono avere la qualifica di docenti di ruolo degli istituti di istruzione superiore.

7. Nelle scuole della Valle d'Aosta i presidenti ed i membri esterni sono di norma scelti tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese; il presidente deve avere, in ogni caso, tale conoscenza.

8. Ai componenti le commissioni giudicatrici spetta un compenso forfettario, che esclude qualsiasi altro compenso di esame comunque denominato, di lire 1.000.000 lorde per i presidenti e di lire 800.000 lorde per i commissari esterni ed interni. Ai membri esterni spetta altresì una diaria giornaliera di lire 100.000 lorde per distanze fino a 80 chilometri, di lire 150.000 lorde per distanze superiori.

Art. 9.

(Valutazione finale)

1. A conclusione dell'esame di Stato viene assegnato un voto finale complessivo, che è il risultato della somma delle votazioni attribuite, distintamente, ai seguenti elementi di valutazione:

- a) carriera scolastica, di cui all'articolo 5, comma 4;
- b) prove scritte;
- c) colloquio.

2. La commissione giudicatrice dispone di 40 punti, dei quali 21 per le prove scritte e 19 per il colloquio. La commissione giudicatrice può, con deliberazione adottata all'unanimità, assegnare fino ad un massimo di 3 punti per consentire, dinanzi a risultati eccezionali delle prove di esame, l'attribuzione del punteggio massimo.

3. Superano gli esami di Stato i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 36/60, purchè nelle prove scritte e nel colloquio abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 24.

4. La deliberazione dell'attribuzione dei voti è adottata dalla commissione esaminatrice a maggioranza assoluta.

5. Il voto finale complessivo è indicato nel relativo diploma, ed è integrato da un giudizio sull'orientamento universitario e professionale, in relazione al *curriculum* scolastico ed ai risultati delle prove d'esame. Tale giudizio è comunicato a ciascun candidato dalla scuola di provenienza.

6. I candidati che non hanno superato l'esame di Stato, se provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; se non provengono da scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, possono, a giudizio espresso a maggioranza assoluta dalla commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe.